REGOLAMENTO (CEE) N. 2346/69 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1969

relativo alla diminuzione dell'importo di compensazione applicabile nel settore delle carni suine ad alcune esportazioni francesi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (2), prevede che l'importo di compensazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1665/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese (3), applicabile alle esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che sono state oggetto di un contratto concluso anteriormente all'11 agosto 1969 e nel quale il prezzo di vendita è espresso in franchi francesi, deve essere diminuito negli scambi con i paesi terzi ; che le ripercussioni che l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1665/69 può avere sui predetti contratti saranno evitate se viene ristabilita la situazione esistente prima della svalutazione ; che a tal fine gli importi di compensazione riscossi per le esportazioni verso i paesi terzi, effettuate nel quadro dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1660/69 devono essere diminuiti di un importo che tenga conto :

— da un lato, della perdita subíta dall'esportatore a causa del versamento dell'importo di compensazione di cui sopra, e,

— dall'altro, del guadagno realizzato dallo stesso esportatore per il fatto che la nuova parità del franco francese è applicata all'importo, espresso in unità di conto, della restituzione concessa per ciascun prodotto in causa ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti che non sono oggetto di una restituzione all'esportazione, occorre tener conto soltanto della perdita subíta dall'esportatore a causa del versamento dell'importo di compensazione di cui sopra ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per tutti i prodotti menzionati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1665/69 e per tutte le destinazioni, l'importo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1660/69, da detrarre dall'importo di compensazione, è uguale al risultato del calcolo di cui al paragrafo 2.

2. L'importo di compensazione previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1665/69 è diminuito di un importo uguale all'11,11 % della restituzione, espressa in franchi francesi, applicabile all'esportazione in causa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 11.